

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1023 /137.11.2016 del 18 GEN. 2017 Pos. n. 3

Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle
attività formative

(Rif. nota n. 55566 del 31 ottobre 2016)

Oggetto: *Lavoratore forestale. Sospensione dagli elenchi per interdizione temporanea dai pubblici uffici. Decorrenza. Quesito.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento, dovendo procedere alla sospensione dall'elenco dei lavoratori forestali di un soggetto interdetto dai pubblici uffici per anni cinque, ha posto un quesito relativo alla data di decorrenza della interdizione temporanea.

In particolare, ha chiesto se l'interdizione temporanea nella fattispecie debba farsi decorrere "dalla sentenza della Corte d'Appello irrevocabile il 19/6/2012 o da quella, meno recente, di conferma della sentenza emessa in data 19/4/2010 dal Tribunale di Patti".

Con nota n. 23856 del 21 novembre 2016 questo Ufficio, nel richiedere la trasmissione dei documenti citati nella nota in riferimento ma non allegati alla stessa, ha specificato, in relazione al quesito posto, che, dall'esame del certificato del Casellario Giudiziale allegato

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo
Dirigente Avvocato: Maria Mattarella tel. 091.7074949
e.mail: maria.mattarella@regione.sicilia.it

alla richiesta di parere, sembrava che “*la sentenza della Corte d'Appello irrevocabile il 19/6/2012*” e “*quella, meno recente, di conferma della sentenza emessa in data 19/4/2010 dal Tribunale di Patti*” fossero la stessa sentenza e ha chiesto, pertanto, di chiarire meglio il quesito.

Con mail del 21 dicembre 2016 codesto Dipartimento ha trasmesso la documentazione richiesta nonché la sentenza del Tribunale di Patti emessa in data 19/4/2010 e la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della prima, divenuta irrevocabile il 19/6/2012, senza chiarire, tuttavia, i termini del quesito posto con la prima nota.

2. Con riguardo alla consultazione richiesta, pur non risultando del tutto chiaro il dubbio interpretativo espresso con la nota in riferimento, in un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano le seguenti considerazioni di ordine generale.

L'interdizione dai pubblici uffici è una delle pene accessorie previste per i delitti (cfr. art. 19 cod. pen.), può essere perpetua o temporanea (art. 28 cod. pen.) e, in quanto pena accessoria, segue la pena principale.

Al riguardo l'art. 29 cod. pen. precisa che la condanna all'ergastolo e quella alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici, mentre la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In ordine alla decorrenza la giurisprudenza ha chiarito che: “*La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici si attua per effetto del giudicato, e quindi con decorrenza dal giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile*” (Cass. n. 391/1966).

Infine, ai sensi dell'art.139 cod. pen. “*Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla*



esecuzione della pena o della misura di sicurezza”.

Dalle norme richiamate si evince che l'interdizione dai pubblici uffici decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e comunque da un momento successivo alla completa esecuzione della pena detentiva cui la stessa è collegata.

Ciò premesso in via generale, con riferimento alla fattispecie in esame si osserva brevemente quanto segue.

Dall'esame della documentazione trasmessa risulta che con sentenza emessa il 19.4.2010 il Tribunale di Patti condannava il soggetto in questione, tra l'altro, alla pena di anni sei di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Con sentenza del 9.5.2011 la Corte di Appello di Messina confermava la superiore sentenza del Tribunale di Patti.

Con sentenza del 19.6.2012 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello limitatamente ad una aggravante, con conseguente riduzione della pena della reclusione di anni uno e mesi quattro.

Conseguentemente, il 19.6.2012 la sentenza della Corte d'Appello di Messina è divenuta irrevocabile con una condanna alla reclusione di anni quattro e mesi otto.

Infine, con ordinanza 8.10.2012, il Collegio penale del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice dell'esecuzione penale, ha sostituito la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, verosimilmente in considerazione della intervenuta riduzione della pena principale della reclusione.

Tale ultimo provvedimento non sembra modificare, tuttavia, la decorrenza della pena accessoria, da individuare, come sopra chiarito, dal giorno in cui la sentenza di condanna è



divenuta irrevocabile, sempre che, come risulta dal certificato del Casellario Giudiziale, la pena detentiva sia stata eseguita in data antecedente.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS.

Avv. Maria Mattarella - Avv. Marina Miceli

M. Mattarella *Marina Miceli*



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)